



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
“Sezione tecnica”
LIPARI

ORDINANZA N°01/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA** la nota s.n. del 12/10/2016, a firma del Sig. GIUFFRE' Gianluca, con la quale veniva segnalata una frana pertanto una situazione di pericolo del costone roccioso sottostante la Chiesa della Frazione di Ginostra dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari;
- VISTA** la nota prot. n°28483 del 09/12/2016, redatta a seguito di accertamento tecnico effettuato da personale tecnico del Dipartimento di protezione Civile del Comune di Lipari, a seguito di frana avvenuta nel costone roccioso sottostante la chiesa ed abitazioni private in località Ginostra dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari;
- VISTA** la nota s.n. del 17/12/2016, a firma della Sig.ra GIACINTA Rita, con la quale veniva segnalata una ulteriore frana e pertanto una situazione di pericolo nel costone roccioso sottostante un abitazione privata, in località Ginostra dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari;
- VISTO** il Foglio prot. n°27 in data 02/01/2017, con il quale, questa Autorità Marittima richiedeva un sopralluogo congiunto agli Enti competenti;
- VISTO** il Verbale redatto a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 10 gennaio 2017 da personale militare dipendente, unitamente a personale tecnico del Genio Civile Regionale – Ufficio di Messina ed a personale tecnico del Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Lipari;
- VISTA** la propria Ordinanza n°49/2010 del 24/12/2010 e ss.mm. ed ll. (Ord. N. 26/2016), che “vieta la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro 100 metri dal ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell'arcipelago eoliano, dal piede delle scogliere retrostanti gli arenili, dalle zone costiere dove è evidente l'accumulo di materiale franato”;
- RITENUTO NECESSARIO ED URGENTE** emanare norme atte a garantire la pubblica e privata incolumità nonché tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti e tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

Che, in area demaniale marittima catastalmente censita alla particella nr.624 del foglio di mappa 15 Sez. di Stromboli e nello specifico, nella scogliera posta ai piedi del costone roccioso sottostante l'abitato della Frazione Ginostra, a circa 80m dal molo della medesima località dell'isola di Stromboli - lato Nord/Ovest, in corrispondenza del fabbricato con adiacente terreno catastalmente identificati alle particelle nn°620 e 621 del soprarichiamato foglio di mappa, vi è un evidente accumulo di materiale roccioso derivante da movimenti franosi del versante in parola

ORDINA

Art. 1- Interdizione delle aree di interesse

Nel tratto di scogliera insistente su area demaniale marittima, prospiciente le particelle catastale identificate al n°620 e 621 entrambe del foglio di mappa 15 dell'isola di Stromboli del comune di Lipari e, più precisamente, nel tratto che va "dalla scaletta di discesa a mare posta a Nord/Ovest del versante interessato dal movimento franoso, che consente l'accesso a mare dal soprastante centro abitato e fino ad una distanza di circa 70 metri lineari dal molo di Ginostra" è **vietato**:

- Il transito e lo stazionamento di persone e/o cose, nonché lo svolgimento di qualunque attività che presupponga la loro permanenza;

Nello specchio acqueo antistante il tratto di scogliera insistente su area demaniale marittima di cui al punto precedente, per una distanza non inferiore a metri 100 (fino al limite esterno – lato Nord/Ovest del Molo), **è vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Obblighi per il Comune

Il Comune di Lipari è invitato:

- 1- **per la parte a terra** ad apporre idonee barriere/transenne di interdizione nonché di idonei segnalamenti e cartellonistica monitoria multilingua afferenti il pericolo, nonché porre in essere tutte le misure idonee, atte a non consentire l'accesso alla scaletta che dal sovrastante centro abitato, permette la discesa e l'accesso alla scogliera sottostante il versante interessato da movimento franoso;
- 2- **nello specchio acqueo antistante l'area di cui all'art.1**, a delimitare la zona, collocando boe di colore giallo con miraglio a forma "X", dandone comunicazione a questo Comando ad avvenuta installazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli Artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se conduttore di unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE; a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172".

Negli altri casi si applicherà autonomamente, ovvero in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, nonché nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando (www.guardiacostiera.it/Lipari).

Lipari, lì 17 Gennaio 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

COSTONE ROCCIOSO IN LOCALITA' GINOSTRA DELL'ISOLA DI STROMBOLI INTERESSATO DALLA FRANA



TRATTO DI SCOGLIERA E SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE OGGETTO DI INTERDIZIONE

